

Avviso pubblico per il finanziamento dei Centri di facilitazione digitale a valere su fondi PNRR Missione 1 Componente 1 Misura 1.7.2

Premesse	2
Art. 1 Oggetto dell'avviso	3
Art. 2 Dotazione Finanziaria	4
Art. 3 Soggetti Beneficiari e termini dell'avviso	5
Art. 4 Descrizione dei punti di facilitazione digitale e modalità di attivazione	6
Art. 5 Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto	9
Art. 6 Spese ammissibili	10
Art. 7 Modalità e termini per la presentazione delle domande	11
Art. 8 Criteri di priorità nel finanziamento	12
Art. 9 Impegni e obblighi dei soggetti beneficiari	14
Art. 10 Modalità di erogazione dei finanziamenti	17
Art. 11 Controlli	18
Art. 12 Revoca del finanziamento e adempimenti conseguenti	18
Art. 13 Verifica ed eventuale revisione delle attività dei centri di facilitazione digitale, degli obiettivi e del finanziamento concesso	19
Art. 14 Modalità di pubblicazione	19
Art. 15 Informativa per il trattamento dei dati personali	19
Art. 16 Informazioni sull'avviso, Responsabile del procedimento e diritto di accesso agli atti	20

Premesse

- PREMESSO che la Missione 1 Componente 1 del PNRR prevede l'intervento 1.7.2 per lo sviluppo di una Rete di servizi di facilitazione digitale, con l'obiettivo di attivare almeno tremila centri di facilitazione digitale di attivi sul territorio nazionale in grado di raggiungere e formare due milioni di cittadini entro il 2025; tale intervento, attraverso l'azione sinergica con l'intervento 1.7.1 (diffusione del Servizio civile digitale), ha l'obiettivo di incrementare la percentuale di popolazione in possesso di competenze digitali di base coinvolgendo oltre tre milioni di persone entro il 2025, così da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo del 70% della popolazione entro il 2025;
- PREMESSO che l'obiettivo generale dell'iniziativa relativa alla Rete di Centri di facilitazione digitale è legato all'accrescimento delle competenze digitali diffuse per favorire l'uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, per promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva da parte di tutti e per incentivare l'uso dei servizi online delle Amministrazioni Pubbliche e dei privati, semplificando il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione;
- PREMESSO che l'iniziativa prevede attività finalizzate ad accrescere il livello di preparazione e sviluppare maggiori competenze digitali da parte dei cittadini, in modo che possano raggiungere il livello di base definito secondo il modello europeo DigComp, che definisce le competenze digitali di base richieste per il lavoro, lo sviluppo personale, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva e che, pertanto, tutti i cittadini dovrebbero possedere; il fine ultimo è quello di consentire loro un approccio consapevole alla realtà digitale e alla equa fruizione dei servizi online offerti dalle amministrazioni pubbliche;
- CONSIDERATO che il PNRR, nella Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 - Misura 1.7.2 "Rete di servizi di facilitazione digitale" del valore complessivo di 135.000.000,00 euro, destina 132.000.000,00 di euro all'attivazione o potenziamento dei presidi/nodi di facilitazione digitale da attivare attraverso specifici accordi con le Regioni che individueranno le PA locali preposte allo sviluppo di tali attività in collaborazione con altri soggetti (le biblioteche, le scuole, le sedi di associazioni, i centri anziani, i centri giovanili e culturali, le parrocchie e gli spazi pubblici in generale, inclusi gli sportelli di assistenza all'erogazione dei servizi digitali (es. URP, CUP, CAF, centri per l'impiego);
- VISTO il Decreto n. 65/2022 - PNRR del Capo Dipartimento per la trasformazione digitale "RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, DEI PUNTI DI FACILITAZIONE DIGITALE E DEL TARGET DI CITTADINI TRA LE REGIONI/PROVINCE AUTONOME PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA 1.7.2 - INTERVENTO "RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE" DELLA MISSIONE M1 – COMPONENTE C1 – ASSE 1 DEL PNRR" che contiene la ripartizione delle risorse per Regioni e Province Autonome, dei nodi e target tra le regioni, della tabella su tempi, Milestone e Target, del format di Accordo e delle linee guida per la definizione del Piano Operativo, secondo quanto condiviso nella Commissione per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione nella riunione del 15 giugno 2022;
- CONSIDERATO che dai dati ISTAT 2019 risultano persone di 16-74 anni con nessuna o bassa competenza digitale o che non hanno usato internet negli ultimi 3 mesi (dati Istat 2019) di cui 1.454.000 in Toscana;
- CONSIDERATO che la Regione Toscana ha attivato nel 2021 un progetto denominato "Connessi in buona compagnia" come progetto pilota per le competenze digitali dei cittadini, e che intende promuovere l'estensione di esperienze per l'aumento delle competenze digitali sul territorio toscano;

- VISTA la Delibera Giunta Regionale Toscana n. 1249 del 07-11-2022 avente ad oggetto “Approvazione Progetto operativo e Accordo ex art.15 L.7 agosto 1990, n. 241, per la realizzazione della misura 1.7.2. “Rete dei servizi di facilitazione digitale” Misura 1.7.2 Missione 1 Componente 1 Asse 1 del PNRR: approvazione”, che approva lo schema di accordo Misura 1.7.2. M1C1 PNRR (Allegato A) e il Piano operativo Progetto “Rete di servizi di facilitazione digitale - Regione Toscana buona compagnia 2.0” M1_C1_1.7.2 PNRR (Allegato B) e prende atto del finanziamento concesso alla Regione Toscana per Euro 7.451.103,00 in qualità di soggetto attuatore dell’intervento per il territorio toscano;
- DATO ATTO che il suddetto accordo è stato sottoscritto da Regione Toscana e dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale in data 12 gennaio 2023 e successivamente ammesso al visto di registrazione digitale della Corte dei Conti con n.515 in data 17 febbraio 2023, come comunicato a Regione Toscana con nota unica di attivazione prot. AOOGR/110813 del 02/03/2023;
- DATO ATTO che l’intervento 1.7.2. Missione 1 Componente 1 del PNRR per lo sviluppo di una Rete di servizi di facilitazione digitale prevede come target per la Toscana, come da Decreto n. 65/2022 - PNRR del Capo Dipartimento per la Trasformazione Digitale, **l’attivazione in Toscana di 169 punti di facilitazione digitale con attività rivolte ad almeno 136.000 persone da contattare e 204.000 servizi di formazione/facilitazione forniti;**
- DATO ATTO che nel sopra citato Piano operativo Progetto “Rete di servizi di facilitazione digitale - Regione Toscana buona compagnia 2.0” M1_C1_1.7.2 PNRR (Allegato B) sono previste le seguenti scadenze temporali:

Milestone	Obiettivo	Termini previsti
m1	75% punti attivati/potenziati 25% del target T1 - Cittadini raggiunti	Dicembre 2023
m2	100% punti attivati/potenziati 60% del target T1 - Cittadini raggiunti	Dicembre 2024
m3	100% del target T1 - Cittadini raggiunti	Dicembre 2025

- RITENUTO di rinviare alla sottoscrizione di appositi accordi data protection la regolamentazione degli eventuali trattamenti di dati personali connessi all’attuazione delle attività di cui al presente avviso;

tutto ciò premesso e considerato, viene indetto il presente Avviso Pubblico.

Art. 1 Oggetto dell’avviso

1. Oggetto dell’avviso è la concessione di contributi agli enti del territorio toscano, per come gli stessi sono individuati al successivo Art. 3 comma 1 del presente avviso, al fine del loro coinvolgimento come soggetti sub-attuatori per il raggiungimento degli obiettivi della Misura 1.7.2. – Intervento “Rete di servizi di facilitazione digitale” della Missione 1 Componente 1 del PNRR, citata in premessa, ed in particolare per l’attivazione di centri di facilitazione digitale dedicati ai cittadini.

2. I centri di facilitazione digitale di cui al presente avviso, e le attività da svolgere presso di essi, sono previsti dal Progetto “Rete di servizi di facilitazione digitale - Regione Toscana” “Connessi in buona compagnia 2.0” approvato da Regione Toscana con D.G.R. 1249 del 7 novembre 2022, citato in premessa. Il piano operativo è consultabile alla url <http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2022DG00000001585>
3. I principi guida che Regione Toscana intende perseguire tramite il presente avviso sono:
 - i. La diffusione ed universalità del servizio di facilitazione sul territorio toscano tramite l’attivazione di centri di facilitazione digitale individuati su proposta degli enti partecipanti all’avviso;
 - ii. Lo sviluppo delle competenze digitali finalizzate alla cittadinanza e inclusione digitale di tutta la popolazione toscana.
4. Le modalità di attivazione dei centri di facilitazione digitali sono specificate all’art. 4 e successivi del presente avviso.

Art. 2 Dotazione Finanziaria

1. Nell’ambito delle risorse assegnate dal DTD a Regione Toscana, che si configura come soggetto attuatore dell’intervento, vengono destinati al presente avviso € 5.070.000,00 di trasferimento agli EE.LL, per l’attivazione dei centri di facilitazione digitale, la formazione/facilitazione e comunicazione locale, come previsto dal Piano operativo sopra citato di cui alla DGR 1249/2022, i quali dovranno essere utilizzati entro i termini previsti dal PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 - Misura 1.7.2 “Rete di servizi di facilitazione digitale”, ossia entro il 31 dicembre 2025.
2. La Regione Toscana si riserva di redistribuire le cifre residue eventualmente disponibili a favore dei progetti per centri di facilitazione digitali presentate e non finanziate, secondo l’ordine di presentazione.
3. La Regione Toscana si riserva altresì di utilizzare le cifre residue del presente avviso o eventuali nuove risorse che si renderanno disponibili, per la eventuale riapertura dei termini dell’avviso o per l’apertura di nuovi bandi di finanziamento, che siano comunque in linea con le finalità del presente bando.
4. Verrà messa a disposizione dei beneficiari del presente avviso, con la formula del comodato d’uso gratuito, la dotazione informatica, se richiesta contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso. Tale dotazione dovrà essere utilizzata dai centri di facilitazione digitale per migliorare lo svolgimento delle attività di facilitazione e di erogazione della formazione e degli altri servizi previsti.
5. Si specifica che in ogni caso l’apertura del centro non può essere vincolata alla fornitura della strumentazione informatica.
6. Al fine di garantire il raggiungimento dei target previsti nell’Accordo e nel Piano operativo approvati con DGR 1249/2022 ed assegnati dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale alla Toscana, la Regione si riserva di non assegnare il finanziamento per i centri di facilitazione digitale laddove con il presente avviso non si raggiunga il numero di centri di facilitazione previsto ovvero il bacino di utenza necessario al raggiungimento del target di cittadini da contattare; in tal caso la Regione Toscana si riserva di ripubblicare l’avviso con criteri ricalibrati a salvaguardia del raggiungimento dei target assegnati dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale ovvero di attivare procedure alternative per l’individuazione e l’attivazione dei centri di facilitazione digitale.

Art. 3 Soggetti Beneficiari e termini dell'avviso

1. Gli Enti beneficiari del presente avviso (d'ora in avanti anche, Sub-Attuatori) sono i seguenti:
 - i Comuni toscani;
 - le Unioni di Comuni toscane;
 - le Province toscane;
 - la Città Metropolitana di Firenze.
2. Gli enti beneficiari, con il finanziamento concesso, dovranno attivare centri di facilitazione per migliorare le competenze digitali dei cittadini, destinatari finali della Misura 1.7.2 del PNRR, Misura 1, Componente 1.
3. La domanda per il finanziamento di centro di facilitazione può essere presentata da un singolo Ente o da più Enti associati tra loro, purché appartenenti allo stesso Ambito Turistico di Destinazione di cui alla LR n. 24/2018 Allegato-A (<https://www.regione.toscana.it/documents/10180/14984153/Ambiti+territoriali.pdf/afd0b614-df27-4d11-8d51-ec8913be4b3e>). Il riferimento agli Ambiti Turistici di Destinazione per la distribuzione dei centri di facilitazione digitale sul territorio è finalizzato al raggiungimento della migliore omogeneità territoriale, come dettagliato nel successivo Art. 8, comma 4 e 5.
4. Ogni soggetto, in forma singola o associato con altri Enti, può presentare una sola domanda, per l'attivazione di uno o più centri. Le domande presentate in forma associata dovranno obbligatoriamente allegare gli atti approvati dagli enti associati al capofila che lo autorizzano alla presentazione della domanda stessa. Il soggetto capofila risulterà, nei confronti di Regione Toscana, il responsabile di quanto dichiarato nella domanda, nonché delle attività di attuazione, gestione e rendicontazione. I soggetti che presenteranno domanda in forma associata dovranno appartenere allo stesso ATO di cui precedente al comma 3.
5. Gli enti locali che presentano domanda possono attivare i centri di facilitazione digitale in proprio, ovvero affidando servizi all'esterno oppure a proprie in house secondo quanto previsto dal codice degli appalti, o tramite accordi di coprogettazione (secondo le previsioni del D.Lgs. 117/2017), con gli enti del terzo settore aventi sede operativa nel territorio di riferimento del centro e regolarmente iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) oppure ad uno dei registri previsti dalla normativa vigente. Tali soggetti individuati dai sub-attuatori si definiscono soggetti realizzatori/gestori.
6. Gli enti del terzo settore dovranno essere individuati dai soggetti che presentano domanda al presente avviso, tramite procedure ad evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente ovvero avere accordi in essere eventualmente da integrare per le nuove attività previste dall'avviso.
7. I soggetti beneficiari possono presentare domanda anche per centri già operativi che svolgono funzioni di facilitazione digitale e che fanno riferimento ad altre Misure. Si segnala che i cittadini già registrati presso centri di facilitazione dai volontari del Servizio Civile Digitale di cui alla misura 1.7.1 del PNRR M1C1, non potranno essere conteggiati né essere registrati dai facilitatori digitali previsti dalla misura 1.7.2 di cui al presente avviso, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo relativo al numero dei cittadini da contattare previsto dalla stessa misura 1.7.2, mentre potranno concorrere al raggiungimento dell'obiettivo relativo al numero dei servizi erogati.
8. Il presente avviso resta aperto 60 giorni solari consecutivi dalla sua pubblicazione sul BURT. Decorso tale termine, Sviluppo Toscana SPA procede all'istruttoria per l'assegnazione del finanziamento secondo le regole di cui all'articolo 8 del presente Avviso.

9. A seguito del completamento dell'istruttoria, Sviluppo Toscana SPA trasmette a Regione Toscana l'elenco dei beneficiari, quindi Regione Toscana, acquisiti i risultati delle verifiche, approva l'elenco con proprio decreto e comunica formalmente tramite PEC agli enti beneficiari l'ammissione al finanziamento. Nella PEC saranno ricordati anche gli impegni sottoscritti in fase di presentazione della domanda, impegni che si riterranno confermati con la trasmissione a Regione Toscana del CUP di cui al successivo comma.
10. Entro dieci giorni solari consecutivi dalla comunicazione dell'ammissione a finanziamento di cui al precedente comma, gli enti beneficiari, pena revoca del finanziamento, dovranno acquisire il CUP e comunicarlo tramite PEC a Regione Toscana.
11. Entro trenta giorni solari consecutivi dalla comunicazione dell'ammissione a finanziamento di cui al comma 9, gli enti beneficiari, pena revoca dello stesso finanziamento, dovranno trasmettere tramite PEC a Regione Toscana l'atto di approvazione della partecipazione all'avviso e le eventuali convenzioni di cui all'art. 4 comma 6, ovvero ogni altra documentazione correlata alla partecipazione all'avviso.

Art. 4 Descrizione dei punti di facilitazione digitale e modalità di attivazione

1. Gli enti beneficiari (sub-attuatori) di cui al precedente art. 3 comma 1 presentano una richiesta di finanziamento per uno o più Centri di Facilitazione digitale da attivare, nel contesto territoriale di loro riferimento, secondo le modalità di cui al comma del presente articolo.
2. I centri di facilitazione digitale sono luoghi fisici aperti al pubblico presso i quali i cittadini potranno fruire delle seguenti attività, basate sul quadro europeo DigComp:
 - a. formazione/assistenza personalizzata individuale (cd. facilitazione), erogata generalmente su prenotazione o a sportello, per accompagnare i cittadini target nell'utilizzo di Internet, delle tecnologie e dei servizi digitali pubblici e privati, partendo dalle esigenze specifiche e dalle competenze di partenza;
 - b. formazione online, anche in modalità di autoapprendimento e asincrona, attraverso l'accesso in autonomia ai materiali già disponibili nel catalogo delle risorse formative sul sito web di Repubblica Digitale o realizzati ad hoc e condivisi nel citato catalogo, usufruendo di un percorso personalizzato;
 - c. formazione in gruppi (in presenza e con canali online) attraverso micro-corsi utili a supportare i cittadini in applicazioni/esercitazioni, risoluzione di problemi pratici ed eventuali approfondimenti con il fine di massimizzare la formazione sincrona. In questo caso il facilitatore può strutturare le attività in modo mirato, stimolando proattivamente il coinvolgimento dei cittadini anche sulla base dei test di autovalutazione e delle risorse formative disponibili sul sito web di Repubblica Digitale.
3. Le tipologie di servizi di cui al precedente comma possono essere variamente attivate e declinate a livello operativo presso ciascun centro di facilitazione digitale, ad eccezione del servizio di assistenza personalizzata individuale (o facilitazione) che deve essere in ogni caso garantito in ciascun presidio.
4. I centri di facilitazione digitale dovranno pertanto:
 - a) Promuovere i servizi online offerti dalle pubbliche amministrazioni locali e centrali (servizi di e-government, socio sanitari, ecc.) anche con specifici eventi;
 - b) Accompagnare gli utenti all'avvio ed all'utilizzo dei servizi online offerti dalle pubbliche amministrazioni locali e centrali;
 - c) Offrire supporto per l'ottenimento dell'identità digitale;

- d) Svolgere interventi formativi rivolti agli utenti, o interventi di orientamento in tema di alfabetizzazione informatica. Condividere le attività di sperimentazione di servizi di partecipazione democratica realizzati dalla P.A.;
 - e) Offrire servizi di interesse associativo, messi a disposizione dalle associazioni di volontariato che partecipano al progetto;
 - f) Offrire opportunità di inclusione per soggetti con fragilità, ad esempio prevedendo interventi specifici a favore di persone con diverse abilità;
 - g) Fornire accompagnamento nella presentazione di pratiche digitali verso la P.A. per conto dell'utenza.
5. Il singolo centro potrà operare ordinariamente su una o più sedi; per le iniziative di formazione e per gli eventi potrà essere fatto ricorso all'uso di ulteriori spazi individuati in base al numero dei partecipanti.
 6. Il centro di facilitazione può essere attivato e gestito direttamente dal soggetto beneficiario che presenta la domanda o in collaborazione con soggetti dell'associazionismo, Enti del Terzo Settore, sindacati, scuole, università, centri di ricerca, associazioni di categoria o privati con i quali il soggetto beneficiario ha accordi/convenzioni già attive o con i quali si impegna ad attivare una convenzione entro trenta giorni dall'accoglimento da parte di Regione Toscana della domanda di finanziamento. Nel caso di co-progettazione con enti del Terzo Settore - per come gli stessi sono definiti all'Art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017, tali attività sono condotte in conformità con le disposizioni di cui al Titolo VII del D. Lgs. n. 117/2017.
 7. Gli Enti sub-attuatori potranno gestire le attività dei centri di facilitazione digitale secondo una delle seguenti modalità:
 - gestione diretta da parte dell'Ente utilizzando personale proprio non assunto specificamente per il progetto e quindi non rendicontabile;
 - assunzione di personale a tempo determinato, con termine non oltre il 31 dicembre 2025, reclutato esclusivamente ai fini del progetto e secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021;
 - affidamento di incarichi di lavoro autonomo, esclusivamente ai fini del progetto, con termine non oltre il 31 dicembre 2025, e a seguito di selezione ai sensi dell'art.7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001;
 - coprogettazione con Enti del Terzo Settore (ETS), così come previsto dal D. Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo settore;
 - affidamento della gestione del servizio a soggetti esterni (aziende private o ETS, attraverso gara, avviso ecc. o estensione di rapporti giuridici già in essere, nel rispetto del Codice degli Appalti);
 8. Sono consentite collaborazioni fra i diversi soggetti destinatari del finanziamento, al fine di creare sinergie nello sviluppo dei progetti attivati e collaborazioni fra i facilitatori digitali.
 9. I servizi di facilitazione e formazione dovranno essere erogati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR).
 10. La responsabilità delle attività svolte presso il centro di facilitazione, compresi l'accesso e la gestione dei cittadini, nonché la responsabilità del loro andamento, sono a carico dell'Ente che presenta la domanda (soggetto sub-attuatore), che potrà delegare o coinvolgere nella gestione altri soggetti.

11. Ciascun centro di “facilitazione digitale” dovrà disporre di una connessione Internet con velocità conforme agli standard tecnologici correnti (minima 30 Mbps, specificando nella presentazione della domanda qual è la velocità minima di connessione garantita nella struttura).
12. Ciascun punto di facilitazione dovrà essere dotato di almeno due postazioni (anche mobili) e di un computer per ciascun facilitatore attivo nella sede di facilitazione, dotato di videocamera, microfono e con possibilità di accesso a un dispositivo per la stampa e la scansione. È preferito l’uso di software open source.
13. Come indicato nell’art. 2 comma 4, è prevista la dotazione di un kit di materiale informatico (Personale computer, stampante, videoproiettore, tablet e apparati di collegamento locale, opportunamente configurati alla consegna a carico della Regione Toscana), con la formula del comodato d’uso gratuito, utile all’espletamento delle attività dei centri di facilitazione digitale, che sarà messo a disposizione degli enti che risulteranno beneficiari del presente avviso e che ne faranno richiesta nella domanda di partecipazione.
14. La responsabilità della custodia delle eventuali attrezzature concesse in comodato d’uso gratuito, nonché del loro corretto utilizzo ai fini del progetto, è a carico dell’Ente che presenta la domanda di richiesta delle attrezzature (soggetto sub-attuatore) e degli altri soggetti eventualmente incaricati della gestione del centro.
15. Ogni Ente destinatario del finanziamento concedibile con il presente avviso dovrà indicare la sede (con possibilità di sedi distaccate ed eventuali sedi specifiche per l’erogazione di corsi) del centro di facilitazione, e gli orari di apertura, nell’ordine di almeno 24 ore settimanali, che potranno essere ripartite tra le sedi dichiarate al momento di presentazione della domanda.
16. Ciascun centro di facilitazione dovrà esporre i loghi del progetto, forniti da Regione Toscana anche per conto del Dipartimento per la Trasformazione Digitale.
17. Il centro di facilitazione potrà prevedere il ricorso a forme di interazione con gli utenti da remoto e anche sedi mobili (ad es. gazebo o automezzi opportunamente attrezzati), in base alle specificità territoriali e alla necessità di raggiungere gli obiettivi di popolazione richiesti dall’iniziativa nazionale di cui alla misura 1.7.2.
18. Nelle zone con flusso turistico stagionale, è possibile prevedere che il centro di facilitazione digitale abbia sedi diverse (o un diverso numero di sedi) a seconda della stagionalità, in modo tale da consentire anche il raggiungimento della popolazione non residente, ma che comunque fruisce dei servizi pubblici digitali.
19. Per ogni centro di facilitazione dovrà essere individuato un referente che parteciperà ai tavoli di lavoro convocati a cadenza almeno trimestrale da Regione Toscana per la verifica dell’avanzamento delle attività ed una o più persone che assumeranno il ruolo di “Facilitatore digitale”, autonomamente scelte dai soggetti sub-attuatori o dagli altri soggetti coinvolti secondo le modalità di cui al precedente comma 7.
20. Presso il centro di facilitazione digitale, i facilitatori svolgeranno, a favore dei cittadini, un ruolo di accoglienza, supporto e facilitazione all’uso dei servizi digitali.
21. I facilitatori digitali dovranno utilizzare per il conteggio dei cittadini e dei servizi erogati il sistema di monitoraggio e registrazione degli utenti denominato FACILITA, messo a disposizione dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, inserendo i dati da quest’ultimo previsti.
22. Tutti i facilitatori digitali del centro di facilitazione che erogheranno servizi all’utenza, siano essi volontari o dipendenti dell’Ente che ha presentato la domanda, svolgeranno un test per verificare le proprie conoscenze sui sistemi e servizi digitali ed avranno di conseguenza a disposizione corsi on line erogati dal DTD, in modo da acquisire le competenze necessarie per assistere i cittadini che usufruiranno del centro. E’

- obbligatoria la frequenza dei corsi erogati dal DTD per il monte ore necessario a raggiungere il livello di competenze minime richieste per l'assistenza ai cittadini, per un massimo di 100 ore, e superare il test finale di certificazione delle competenze.
23. In caso di impossibilità o inadempienza da parte del facilitatore, il soggetto sub-attuatore ha l'obbligo di sostituire tempestivamente il facilitatore con altra figura disponibile ad assumerne il ruolo e comunicare tramite PEC a Regione Toscana la variazione. Anche il nuovo facilitatore dovrà aver acquisito o acquisire le competenze di cui al comma precedente.
 24. I facilitatori dovranno svolgere a favore dei cittadini corsi di formazione sugli strumenti e servizi digitali per un minimo di 50 ore annuali, e si occuperanno inoltre dell'organizzazione delle attività delle altre persone, dipendenti dell'Ente sub-attuatore e/o volontari del soggetto che collabora con l'ente, che svolgeranno ruolo di supporto al facilitatore per il raggiungimento degli obiettivi dell'avviso e che potranno essere destinatarie di formazione da parte dello stesso Facilitatore.
 25. Le 50 ore annuali di formazione dovranno svolgersi in modalità sincrona (in presenza e/o da remoto) e saranno rivolte ai cittadini, nell'ottica di garantire il fine formativo dell'intervento e di contribuire a raggiungere l'obiettivo del 70% di popolazione con competenze digitali almeno di base.
 26. Nella candidatura dei facilitatori digitali, gli Enti dovranno tenere in considerazione i principi di diversità di genere previsti dal Progetto di cui all'art. 1 comma 2, approvato da Regione e Dipartimento, ed ogni altro criterio indicato nel progetto stesso che costituisce parte integrante del presente avviso.
 27. Per lo svolgimento delle attività richieste, i facilitatori digitali potranno essere affiancati da altre figure, variamente reclutate ma non rendicontabili sul progetto, quali volontari o tirocinanti, personale interno, volontari del servizio civile regionale o universale, personale proveniente dagli ETS. A tali soggetti potranno essere delegate parte delle attività, purché il coordinamento resti in carico ai Facilitatori digitali;
 28. I Facilitatori digitali avranno inoltre la possibilità di seguire il corso di formazione professionale organizzato ed erogato gratuitamente da Regione Toscana, che si farà carico dei relativi costi, per un massimo di 300 facilitatori. Potranno tuttavia essere coinvolti ulteriori nominativi nella formazione per "Facilitatore digitale" laddove fossero disponibili ulteriori risorse. Il corso di qualificazione professionale avrà una durata di 450 ore; il monte ore del corso prevede una quota parte di tirocinio presso lo stesso centro ed il rilascio di una qualifica professionale riconosciuta da Regione Toscana.
 29. Ad ogni centro verrà garantita la formazione professionale per almeno un facilitatore digitale, con corsi da calendarizzare di comune accordo con i centri sulla base delle edizioni disponibili.
 30. Nel caso in cui un centro richieda la formazione professionale per più di un facilitatore, saranno inizialmente accolte le richieste provenienti da enti che fanno riferimento ad un bacino di possibili utenti di maggiore dimensione, tenendo in considerazione anche le eventuali sinergie e possibili collaborazioni tra diversi centri di facilitazione digitale e il principio di parità di genere, e fino al raggiungimento del numero massimo di facilitatori previsto.

Art. 5 Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto

1. L'importo massimo finanziabile mediante il presente avviso, per gli interventi di cui all'Art. 4 è pari al 100% della spesa ammissibile e fino ad un importo massimo di € 30.000,00 per ciascun centro di facilitazione attivato.

2. Le attività dei centri di facilitazione digitale dovranno essere avviate entro e non oltre il termine di cui all'art. 9, comma 3, e portate a termine entro la data del 31/12/2025.

Art. 6 Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili per la realizzazione del progetto sono quelle definite dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale nell'ambito dell'intervento 1.7.2 Missione 1 Componente 1 del PNRR. Un esempio di dettaglio di quanto rendicontabile alle singole macrovoci di cui al comma 3 è disponibile al link del DTD https://assets.innovazione.gov.it/1671456573-allegato-1-faq-47-dettaglio_spese.pdf
2. In particolare le spese sono ammissibili se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 - sono sostenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURT e non oltre il 31/12/2025;
 - sono direttamente imputabili alle attività contemplate dal progetto stesso e risultano documentabili e tracciabili con documenti fiscalmente validi.
3. Sono ammissibili esclusivamente i documenti di spesa riferibili al pagamento del corrispettivo contrattuale a seguito di affidamento del servizio (D. Lgs 50/2016) o coprogettazione (D. Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo settore) da parte del Soggetto sub-attuatore relative all'arco temporale di cui all'Art. 5 comma 2, ovvero i documenti di spesa relativi all'eventuale estensione di convenzioni in essere, come indicato all'art. 4 comma 6 del presente avviso.
4. Nello specifico, il finanziamento regionale copre spese per l'attivazione e lo svolgimento delle attività dei centri di facilitazione, ricondotte nelle seguenti macrovoci previste dal DTD - Dipartimento per la Trasformazione Digitale, soggetto titolare dell'intervento:
 - Servizi di formazione in presenza oppure online, inclusi i servizi di assistenza personalizzata propri della facilitazione digitale, nella misura minima del 70% del totale delle spese sostenute;
 - Attività di comunicazione/organizzazione di eventi formativi, nella misura massima del 15% del totale delle spese sostenute;
 - Attrezzature e/o dotazioni tecnologiche, connessione, nella misura massima del 15% del totale delle spese sostenute.
5. L'IVA è ammissibile se non recuperabile.
6. Il costo di personale proprio dell'ente beneficiario non assunto specificamente per il progetto non è considerato spesa ammissibile.
7. Tutti i documenti relativi alle spese ammissibili dovranno essere caricati sul sistema REGIS, secondo le indicazioni del Dipartimento per la Trasformazione Digitale.
8. In merito al principio di cumulo si segnala che la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 della Ragioneria Generale dello Stato recante "Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento", conferma il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, che prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. La stessa Circolare citata conferma la possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell'ambito dei PNRR dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, che recita: "Il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione". È pertanto prevista la possibilità di cumulare

all'interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti "a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo" (divieto di doppio finanziamento).

Art. 7 Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. Ogni ente cui all'art. 3 comma 1 può presentare una sola domanda di partecipazione all'avviso, per l'attivazione di uno o più centri, secondo le modalità di cui al successivo comma 2, in forma singola o associata con altri Enti. Le domande presentate in forma associata dovranno indicare l'ente capofila, individuato con opportuni atti approvati dagli altri enti ad esso associati che lo autorizzano alla presentazione della domanda stessa. Il soggetto capofila risulterà, nei confronti di Regione Toscana, il responsabile di quanto dichiarato nella domanda, nonché delle attività di attuazione, gestione e rendicontazione. I soggetti che presenteranno domanda in forma associata dovranno appartenere allo stesso ATO - Ambito Turistico di Destinazione di cui alla LR n. 24/2018 (<https://www.regione.toscana.it/documents/10180/14984153/Ambiti+territoriali.pdf/afd0b614-df27-4d11-8d51-ec8913be4b3e>).
2. La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente on line, previo accesso al sistema informatico <https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it/> mediante identità digitale (CNS/CIE/SPID).
3. La domanda consiste nel documento in formato pdf generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana SPA. al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line e completo di tutti i documenti obbligatori previsti dall'avviso.
4. La domanda in formato pdf dovrà essere sottoscritta in via esclusiva dal rappresentante legale del soggetto richiedente, o suo delegato, singolo oppure capofila con firma digitale (con algoritmo SHA-256). Successivamente dovrà essere ricaricata sul sistema gestionale nell'apposita sezione premendo il pulsante "Presenta domanda".
5. La domanda si considera pervenuta contestualmente alla presentazione della domanda online.
6. Non è ammissibile la domanda presentata in forma cartacea, fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.
7. La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana.
8. Fermo restando il rispetto delle indicazioni di cui all'Art. 4 del presente avviso, la domanda di finanziamento deve comprendere gli elementi di seguito riportati:
 - i. gli eventuali altri soggetti coinvolti nell'attivazione del centro;
 - ii. l'impegno ad erogare i servizi previsti dall'Intervento 1.7.2. M1C1 del PNRR: a) formazione/assistenza personalizzata individuale (cd. facilitazione), b) formazione online, anche in modalità di autoapprendimento e asincrona, c) formazione in gruppi (in presenza e con canali online) attraverso micro-corsi (obbligatorio);
 - iii. eventuali altre attività di facilitazione, con le modalità di fruizione dei servizi da parte dell'utenza e le iniziative correlate (facoltativo);
 - iv. gli orari settimanali di apertura (obbligatorio);
 - v. il nominativo e i recapiti del referente dell'ente (obbligatorio);
 - vi. i nominativi e i recapiti dei candidati (almeno uno per centro) al ruolo di facilitatore digitale, indicando l'eventuale interesse al conseguimento della qualifica regionale professionale (obbligatorio);
 - vii. la velocità minima di connessione Internet garantita nella sede (o nelle sedi) del centro di facilitazione digitale (obbligatorio);

- viii. l'eventuale richiesta di dotazione informatica per il miglioramento dello svolgimento delle attività del centro, come indicato all'art. 1, comma 5;
 - ix. la dichiarazione degli impegni da assumere di cui all'art. 9 (obbligatorio);
 - x. la dichiarazione che il soggetto che presenta la domanda non si trova in stato di dissesto finanziario (obbligatorio);
9. Si riepilogano, di seguito, i seguenti passaggi sequenziali sul sistema informatico di Sviluppo Toscana SPA:
- accesso al sistema informatico tramite identità digitale (SPID/CNS/CIE);
 - se il CF dell'utente non è presente sul sistema si viene re-indirizzati alla registrazione utente;
 - scelta dell'avviso a cui partecipare;
 - compilazione della domanda di partecipazione;
 - inserimento di allegati obbligatori previsti dall'avviso;
 - chiusura della compilazione;
 - firma digitale, da parte del Rappresentante Legale del soggetto proponente, del documento in formato .pdf generato in automatico dal sistema informatico;
 - caricamento, sul sistema informatico, del documento firmato digitalmente (.p7m) secondo le modalità sopra descritte;
 - presentazione della domanda
10. Il termine ultimo per la presentazione della domanda sono le ore 12:00 del sessantesimo giorno solare dalla pubblicazione sul BURT.
11. Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le istanze formulate in conformità con le disposizioni di cui ai comma da 1 a 8 del presente articolo e pervenute entro il termine di cui al comma 10 del presente articolo.
12. Non saranno considerate ammissibili, e pertanto verranno escluse dalla fase di valutazione, le istanze:
- a. presentate da soggetti che non posseggano i requisiti di cui al precedente art. 3, comma 1;
 - b. presentate da soggetti di cui al precedente art. 3 comma 1 in dissesto finanziario;
 - c. prive di firma digitale del legale rappresentante del soggetto capofila/proponente o sottoscritte da soggetto diverso dal soggetto in anagrafica;
 - d. prive della sottoscrizione della dichiarazione degli impegni obbligatori da assumere di cui all'art. 9 e delle specifiche dei centri di cui all'art. 4;
 - e. trasmesse con modalità differenti dallo specifico applicativo web sopracitato;
 - f. trasmesse oltre il termine di presentazione previsto dal presente articolo.
13. Non è consentita l'integrazione delle informazioni obbligatorie richieste nel format di presentazione della domanda; di queste è consentita solo la regolarizzazione di cui all'art. 71 comma 3, D.P.R. n. 445/2000. È invece consentita l'integrazione delle informazioni non obbligatorie. Il responsabile del procedimento potrà richiedere la regolarizzazione documentale e/o chiarimenti rispetto alle informazioni contenute nella documentazione ricevuta. Le integrazioni delle informazioni non obbligatorie e/o i chiarimenti e le regolarizzazioni richiesti dovranno essere forniti entro il termine massimo di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'inammissibilità della domanda.

Art. 8 Criteri di priorità nel finanziamento

1. L'istruttoria di ammissibilità delle richieste ai fini dell'assegnazione del finanziamento è tesa a verificare quanto presentato dal soggetto beneficiario in fase di presentazione della domanda tramite il Sistema Informativo di Sviluppo Toscana.

2. L'assegnazione del finanziamento avverrà, previa verifica dell'ammissibilità delle domande presentate, sulla base dei criteri indicati al presente art. 8, nei comma da 5 a 8. A parità dei requisiti di cui al comma 6, le domande saranno accolte in base all'ordine cronologico (data ed ora) di presentazione (solo per il comma 6) sul portale di Sviluppo Toscana.
3. Regione Toscana intende garantire un adeguato bilanciamento dei centri di facilitazione digitale in tutte le zone della Toscana, favorendone l'apertura anche nelle aree interne del territorio, sempre nel rispetto degli obiettivi numerici assegnati dal Dipartimento Trasformazione Digitale dall'intervento 1.7.2.
4. A tal fine verranno presi a riferimento gli Ambiti Turistici di Destinazione (di seguito denominati Ambito) così come definiti dalla L.R. Toscana n. 24/2018 - Allegato A (<https://www.regione.toscana.it/documents/10180/14984153/Ambiti+territoriali.pdf/afd0b614-df27-4d11-8d51-ec8913be4b3e>).
5. Al fine di perseguire l'obiettivo di una massima distribuzione territoriale e laddove richiesti, verranno finanziati in prima istanza tre centri di facilitazione digitale (presentati da enti diversi) per ogni Ambito, sulla base dell'ordine di presentazione delle domande. Pertanto, le domande che conterranno richieste di finanziamento per più centri, dovranno indicare l'ordine di preferenza di finanziamento.
6. Una volta assegnato un massimo di tre centri per ogni Ambito secondo il criterio di cui al comma precedente, per l'assegnazione dei successivi si procederà come segue:
 - sulla base dell'intero territorio regionale, sarà creata una ulteriore graduatoria in ordine decrescente di popolazione (numero di abitanti dato ISTAT al 31/12/2021) e nel caso di unioni di comuni o domande presentate in forma associata sarà conteggiata la somma della popolazione dei soggetti associati;
 - si assegnerà il finanziamento a partire dalle domande con maggiore popolazione di riferimento, ammettendo a finanziamento i primi centri di ogni domanda presentata e non ancora finanziata e, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, si procederà con i secondi centri, i terzi e così via.
7. Nel caso in cui le Unioni di Comuni, su delega di uno o più comuni del loro territorio, presentino domanda per centri da attivare nei territori comunali facenti parte del loro territorio e di conseguenza la domanda contenga più centri, i centri richiesti saranno considerati come se fossero presentati da singoli enti (o da comuni associati in caso di più sedi su comuni diversi); laddove l'Unione dei Comuni presenti una domanda con più centri su medesimi territori comunali, dovrà essere indicato l'ordine di preferenza perché in questo caso non sarà possibile considerare i centri come se fossero presentati da enti diversi.
8. Per quanto riguarda i comuni di Capraia Isola e Isola del Giglio, in quanto comuni di piccole dimensioni ubicati in zone insulari, laddove presentino una domanda per un centro di facilitazione digitale, tale domanda verrà finanziata prioritariamente, eventualmente in aggiunta agli altri tre centri già individuati per l'Ambito di cui fanno parte.
9. I centri di facilitazione digitale indicati nelle domande presentate ma non ammessi a finanziamento per esaurimento delle risorse, saranno inseriti in un elenco separato e potranno eventualmente beneficiare di finanziamento, laddove si rendano disponibili ulteriori fondi, previo scorrimento dell'elenco sulla base dei criteri del presente articolo.
10. Regione Toscana si riserva di ridurre in modo proporzionale il finanziamento previsto di 30.000,00 Euro per centro di facilitazione digitale laddove non sia raggiunto l'obiettivo del numero di cittadini di cui alla tabella 2 dell'art. 9.

Art. 9 Impegni e obblighi dei soggetti beneficiari

1. I Soggetti di cui all'Art. 3 comma 1, in relazione alla attivazione e gestione dei centri di facilitazione, rispettano le condizioni di seguito riportate:
 - a. Ogni soggetto che presenta una domanda di finanziamento si impegna a concorrere agli obiettivi assegnati alla Toscana nell'ambito della misura 1.7.2 del PNRR "Rete di servizi di facilitazione digitale" che per il territorio toscano sono 136.000 cittadini unici, 204.000 servizi di facilitazione digitale erogati e l'apertura di 169 centri di facilitazione.
 - b. Ai fini del conteggio dei cittadini raggiunti, ciascun cittadino maggiorenne potrà essere conteggiato una sola volta e concorrerà quindi al raggiungimento dell'obiettivo del numero dei cittadini contattati solamente nel primo centro presso il quale è stato registrato.
 - c. Per quanto riguarda il numero dei servizi di facilitazione digitale erogati, il cittadino sarà conteggiato in tutti i centri presso i quali fruirà del servizio di facilitazione/formazione.
 - d. Ogni centro di facilitazione che risulti assegnatario dei finanziamenti si impegna a raggiungere una quota degli obiettivi assegnati alla Toscana nella misura minima indicata dalla seguente tabella 2, calibrata tenendo conto delle peculiarità specifiche del territorio toscano e della distribuzione geografica dei suoi abitanti. Il dato di riferimento è la popolazione ISTAT al 31/12/2021:

Popolazione del territorio dell'ente/aggregazione che ha presentato domanda	Cittadini sopra i 18 anni da registrare sul sistema di monitoraggio FACILITA
sotto i 1.000 abitanti	Il 10% del totale della popolazione
da 1.001 a 2.000	150
da 2.001 a 3.000	200
da 3.001 a 4.000	300
da 4.001 a 5.000	400
da 5.001 a 10.000	500
da 10.001 a 20.000	1.000
da 20.001 a 50.000	2.000
da 50.000 a 100.000	3.000
oltre 100.000	4.000

Tabella 2 - Target di cittadini da registrare in base al numero di abitanti del territorio

- f. Il soggetto sub-attuatore, ovvero il soggetto gestore, è tenuto a registrare le persone maggiorenni che si presentano al centro di facilitazione digitale ed i servizi erogati presso lo stesso, a cura di un facilitatore digitale (è possibile indicarne anche più di uno) che è stato dichiarato nella domanda di partecipazione all'avviso, il quale o i quali verranno registrati e abilitati sulla piattaforma FACILITA messa a disposizione

dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, il tutto ai fini del conteggio dei target di progetto come indicati nei punti precedenti.

- g. L'ente sub-attuatore, eventualmente in accordo con il soggetto gestore ed al fine di garantire scambio di esperienze, supporto reciproco dei facilitatori digitali e massima sinergia tra i centri ed al di un maggiore impatto sul territorio e di rafforzare la diffusione delle informazioni e delle competenze, si impegna a collaborare con gli altri centri di facilitazione digitale.
 - h. L'ente sub-attuatore, al fine di favorire le attività del centro di facilitazione digitale, incrementare la potenziale utenza e migliorare le competenze digitali del territorio, si impegna ad organizzare eventi di animazione e diffusione dei servizi digitali.
 - i. L'ente sub-attuatore si impegna altresì a verificare che i facilitatori digitali individuati partecipino alla formazione obbligatoria erogata dal DTD e, in caso di interesse, anche alla formazione professionale erogata da Regione Toscana, e svolgano le attività di facilitazione e formazione previste dall'avviso e indicate all'art. 4. Nel caso in cui i facilitatori digitali individuati non assolvano agli impegni, l'ente assegnatario del finanziamento dovrà sostituire i facilitatori inadempienti e darne immediata comunicazione tramite PEC a Regione Toscana.
2. I Soggetti di cui all'Art. 3 comma 1 dovranno rispettare i seguenti obblighi:
- a. garantire il coordinamento e la realizzazione operativa dell'intervento per il raggiungimento dei target riferiti alla misura 1.7.2. "Rete di servizi di facilitazione digitale";
 - b. assicurare il rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e pubblicità di cui alla L. 241/90;
 - c. rendere tempestivamente disponibile ai soggetti realizzatori/soggetti gestori ogni informazione utile all'attuazione delle azioni dell'intervento;
 - d. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al Soggetto Attuatore sugli stessi;
 - e. rispettare quanto previsto dall' articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto, CUP, e garantirne l'indicazione su tutti gli atti amministrativo-contabili relativi all'attuazione della Misura;
 - f. assicurare, a livello appropriato di attuazione, la completa tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e la tenuta di un'apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR;
 - g. assicurare, a livello appropriato di attuazione, l'effettuazione dei controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale per garantire la regolarità delle procedure e delle spese, prima della loro rendicontazione al Soggetto attuatore;
 - h. adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente versati e finalizzate ad evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - i. comunicare al Soggetto attuatore le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;

- j. porre in essere tutte le azioni utili a perseguire gli obiettivi prefissati e conseguire milestone e target previsti al fine di evitare il disimpegno delle risorse da parte della Commissione;
- k. garantire l'alimentazione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto alle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria (Regis), mediante il caricamento diretto delle informazioni sul sistema REGIS messo a disposizione dal Dipartimento della Transizione Digitale;
- l. garantire e promuovere il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, assicurando, in particolare che tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dall'Amministrazione titolare degli interventi (logo PNRR e immagine coordinata) e dalla Commissione Europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";
- m. garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento, l'applicazione dei principi trasversali e in particolare del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) di cui all'art.17 del Regolamento (UE) 2020/852 e del principio del *tagging* clima e digitale, anche da parte dei Soggetti realizzatori / Soggetti gestori;
- n. garantire l'applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, anche da parte dei soggetti realizzatori / soggetti gestori;
- o. conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, secondo quanto previsto all'art. 7, comma 4 dell'Accordo, ex art. 15 legge 7 agosto 1990 n.241, sottoscritto, in data 12 gennaio 2023 da Regione Toscana e dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale per la realizzazione della Misura 1.7.2 "Rete dei servizi di facilitazione digitale, con formalizzazione degli obblighi reciproci, e renderli disponibili per le attività di controllo e di audit, inclusi quelli a comprova dell'assolvimento del DNSH e, ove pertinente, comprensiva di indicazioni tecniche specifiche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati;
- p. provvedere alla trasmissione di tutta la documentazione afferente al conseguimento di milestone e target, attraverso l'alimentazione del sistema informativo REGIS, ivi inclusa quella a comprova dell'assolvimento del DNSH e, ove pertinente in base alla Misura, fornire indicazioni tecniche specifiche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati;
- q. fornire su richiesta dell'Amministrazione titolare ogni informazione utile per la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione;
- r. fornire la necessaria collaborazione all'Unità di audit per il PNRR istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dalla normativa vigente, nonché ai controlli e agli audit effettuati dal Servizio centrale per il PNRR, dalla Commissione europea, dall'OLAF, dalla Corte dei Conti europea (ECA), dalla Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 1046/2018;

- s. garantire e periodicamente aggiornare la definizione e orientamento della progettazione nonché della realizzazione dei servizi digitali erogati secondo quanto definito dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e dalle linee guida adottate ai sensi dell'art. 71 dello stesso decreto;
 - t. collaborare all'adempimento di ogni altro onere o obbligo previsto dalla normativa vigente a carico dell'Amministrazione titolare;
 - u. garantire la piena attuazione ai progetti, assicurando l'avvio tempestivo delle attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere i progetti nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto del relativo cronoprogramma, sottoponendo al Soggetto attuatore le eventuali modifiche ai progetti;
 - v. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'Amministrazione Centrale titolare di Intervento;
 - w. caricare sul sistema REGIS, con cadenza almeno bimestrale, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, nonché lo stato di avanzamento degli indicatori di realizzazione associati agli interventi, in riferimento al finanziamento al perseguimento di target e milestone del Piano.
3. I Soggetti di cui all'Art. 3 comma 1 assicurano inoltre il conseguimento dei target di seguito indicati:
- Apertura del centro di facilitazione entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto di finanziamento;
 - Raggiungimento del 25% del target di cittadini di cui alla tabella 2 art. 9 comma 1 entro il 31/12/2023;
 - Raggiungimento del 60% del target di cittadini entro il 31/12/2024;
 - Raggiungimento del 100% del target di cittadini entro il 31/12/2025.

Art. 10 Modalità di erogazione dei finanziamenti

1. Il finanziamento concesso sarà erogato con le seguenti modalità:
 - il 40% dell'importo sarà erogato all'apertura del centro;
 - un ulteriore 40% al raggiungimento entro i termini previsti all'art. 9 comma 3 del 60% del target di cittadini di competenza di ciascun centro ed a fronte di rendicontazione delle spese sostenute dal centro di facilitazione per la quota equivalente;
 - il saldo del finanziamento del 20% al raggiungimento del 100% del target di cittadini di competenza di ciascun centro, previa presentazione della rendicontazione delle spese sostenute alla data del 31/12/2025 dal centro di facilitazione.
2. La rendicontazione delle attività svolte è effettuata dal beneficiario mediante il caricamento delle informazioni relative alle spese sostenute sul sistema nazionale REGIS.
3. Regione Toscana si riserva di verificare il rispetto delle aperture dichiarate da ciascun centro e il relativo funzionamento e, in caso di mancato rispetto degli impegni, potrà revocare o ridurre il finanziamento e recuperare il finanziamento liquidato.
4. Saranno ritenute ammissibili al finanziamento le spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione dell'avviso sul BURT.

Art. 11 Controlli

1. La Regione potrà effettuare controlli in itinere, anche a campione, sull'effettiva disponibilità dei servizi ai cittadini come dichiarati dall'Ente sub-attuatore. Potrà inoltre effettuare controlli in itinere sulla corretta e costante compilazione della piattaforma di monitoraggio FACILITA nella parte di registrazione dei servizi forniti ai cittadini, sentito anche il referente del soggetto sub-attuatore.
2. Successivamente alla rendicontazione, la Regione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, accedendo alla documentazione conservata presso i soggetti finanziati, al fine di accertare la regolarità della documentazione inerente le attività finanziate e le spese sostenute, ai sensi di legge. Gli Enti sub-attuatori beneficiari sono tenuti a consentire le attività di controllo e a conservare e rendere disponibili i documenti ed i giustificativi relativi alle spese ammesse a finanziamento.
3. I soggetti saranno sottoposti all'attività di controllo entro i cinque anni successivi alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive; entro tale periodo gli Enti sub-attuatori beneficiari sono tenuti a conservare la relativa documentazione.

Art. 12 Revoca del finanziamento e adempimenti conseguenti

1. Il finanziamento concesso sarà revocato, in tutto o in parte, in caso di:
 - i. mancata trasmissione del CUP nei termini indicati all'art. 3 comma 10;
 - ii. mancato rispetto dei termini di apertura del centro di facilitazione;
 - iii. mancato raggiungimento degli obiettivi indicati all'Art. 9 comma 3 del presente avviso;
 - iv. mancata registrazione delle persone contattate e dei servizi erogati;
 - v. mancata rendicontazione del finanziamento ricevuto.
2. L'eventuale riduzione del sostegno da parte della Commissione europea, correlato al mancato raggiungimento di milestone e target, ovvero alla mancata tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea come indicato nell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241, ovvero al mancato rispetto del principio DNSH o, ove pertinenti per l'investimento, del rispetto delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati, può comportare la conseguente riduzione proporzionale delle risorse di cui a n. 65/2022 - PNRR del Capo Dipartimento per la Trasformazione Digitale, fino alla completa revoca del finanziamento, come stabilito dall'art. 8, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77.
3. Al fine di evitare la revoca, anche parziale del finanziamento, nel caso in cui sopravvengano problematiche tali da incidere anche solo potenzialmente sulla corretta e puntuale attuazione degli interventi, in ossequio al principio di leale collaborazione, di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, il Soggetto Sub-attuatore si impegna a comunicare tempestivamente tramite PEC al Soggetto attuatore tali problematiche.
4. Qualora dalle verifiche del Soggetto attuatore risulti che il Soggetto Sub-attuatore è in ritardo sulle tempistiche disciplinate con il presente avviso, il medesimo Soggetto attuatore comunica tramite PEC il ritardo al Soggetto Sub-attuatore che, entro dieci (10) giorni, espone le ragioni del ritardo e individua le possibili soluzioni alle criticità rilevate. Le parti si impegnano a concordare un Piano di rientro, tale da consentire il rispetto dei termini previsti e a monitorare periodicamente lo stato di avanzamento di tale piano.

5. Nel caso di reiterati ritardi nel rispetto dei termini fissati e/o mancato rispetto dei Piani di rientro di cui al precedente comma, il Soggetto attuatore potrà revocare il finanziamento al Soggetto Sub-attuatore.
6. Il Soggetto attuatore adotta tutte le iniziative volte ad assicurare il raggiungimento di target e milestone stabiliti nel PNRR: laddove comunque essi non vengano raggiunti per cause non imputabili al Soggetto Sub-attuatore, la copertura finanziaria degli importi percepiti o da percepire per l'attività realizzata e rendicontata è stabilita dall'Amministrazione titolare in raccordo con il Servizio Centrale per il PNRR sulla base delle disposizioni vigenti in materia di gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR.

Art. 13 Verifica ed eventuale revisione delle attività dei centri di facilitazione digitale, degli obiettivi e del finanziamento concesso

1. L'ente sub-attuatore dovrà obbligatoriamente partecipare ai tavoli di lavoro convocati da Regione Toscana e presentare le evidenze oggettive delle attività svolte e dei cittadini raggiunti.
2. Nel caso in cui, nel corso delle verifiche delle attività svolte dai centri, si evidenzino delle criticità nel raggiungimento degli obiettivi previsti, ovvero il soggetto sub-attuatore dichiara formalmente l'impossibilità a raggiungere tali obiettivi (p.e. per impossibilità oggettive a rispettare gli obblighi previsti, ovvero per impossibilità ad attivare uno o più centri di facilitazione digitale per motivazioni oggettive) potranno essere concesse variazioni degli impegni entro la data massima del 30 settembre 2024.
3. Regione Toscana si riserva di riutilizzare i fondi eventualmente economizzati nelle casistiche di cui al comma 2, per l'attivazione di altri centri di facilitazione digitale non finanziati.

Art. 14 Modalità di pubblicazione

1. **A partire dal giorno 12 aprile 2023 si potrà accedere al gestionale per la presentazione delle domande all'indirizzo <https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it/bandi/>**
2. Nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Toscana saranno pubblicati gli atti di approvazione dei progetti degli Enti sub-attuatore.
3. I soggetti sub-attuatori che presentano istanza di adesione al presente intervento acconsentono, per il solo fatto di presentare l'istanza medesima, alla diffusione, ai fini del rispetto del principio della trasparenza, delle graduatorie dei beneficiari tramite la loro pubblicazione sul BURT e sui siti internet dell'Amministrazione Regionale.
4. I soggetti sub-attuatori che presentano istanza di adesione acconsentono altresì, in caso di concessione del finanziamento, a venire inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sui siti internet dell'Amministrazione Regionale.

Art. 15 Informativa per il trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 i dati personali raccolti con il presente avviso, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

2. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze;) e tratta i dati personali ai sensi dell'art. 6 del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.
3. Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato del Titolare e dai soggetti espressamente nominate come responsabili del trattamento dal Titolare, sarà effettuato con strumenti informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento preclude la partecipazione al presente avviso. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, e non saranno oggetto di diffusione se non ai soggetti coinvolti nell'ambito degli obiettivi del presente avviso e del progetto di cui alla misura 1.7.2. Missione 1 Componente 1 del PNRR.
5. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, se previsto.
6. Ogni interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it)
7. Può essere proposto reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento stesso.
8. Per quanto riguarda il trattamento dei dati raccolti tramite i sistemi informativi messi a disposizione dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale per le finalità del progetto, si rimanda alle indicazioni che saranno comunicate dal Dipartimento medesimo.

Art. 16 Informazioni sull'avviso,

Responsabile del procedimento e diritto di accesso agli atti

Per qualsiasi informazione relativa al bando, è possibile rivolgersi ai seguenti indirizzi:

facilitazionedigitale@sviluppo.toscana.it per assistenza su bando e contenuti della domanda

supportofacilitazionedigitale@sviluppo.toscana.it per supporto tecnico-informatico

Ai sensi della legge del 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e ss.mm.ii. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente Avviso è la Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione.

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e ss. della Legge 241/1990 e ss.mm.ii e all'art. 45 e ss. Della L.R.9/1995 e ss.mm.ii viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta avanzata nei

confronti della suddetta struttura organizzativa con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore Ing. Gianluca Vannuccini.

La PEC cui fare riferimento per le comunicazioni previste e/o necessarie è regionetoscana@postacert.toscana.it (Specificando come destinatario la Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione e nell'oggetto "Avviso pubblico per il finanziamento dei Centri di facilitazione digitale a valere su fondi PNRR Missione 1 Componente 1 Misura 1.7.2").